



## AVVISO

### “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” - "AGIUDU TORRAU" 2023 GESTIONE 2024 SCADENZA BANDO 18/12/2023

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### RICHIAMATE:

- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021 con la quale è stata approvata in via definitiva la DGR n.23/26 del 22 giugno 2021 con le allegate “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla LR n.18/2016 e le misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva”.
- La nota RAS al prot. n. 23088 del 01/09/2023 "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e compatibilità/incompatibilità con le misure di cui Decreto Legge 48/2023 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – chiarimenti interpretativi”.

#### RENDE NOTO

che con decorrenza dal 27/11/2023 e fino al **18/12/2023** entro e non oltre le ore 12:30 è possibile presentare domanda di ammissione al programma regionale denominato R.E.I.S “reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau” ai sensi della legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016.

#### Art. 1. Oggetto

Con la misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

La suddetta misura regionale (REIS) prevede l’erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

**L’erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.**

#### Art. 2 - Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. n. 18/2016 e smi, ossia:

- nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi;
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- essere residente nel Comune di Lula al momento della presentazione della domanda. Possono inoltrare domanda anche i nuclei familiari attualmente beneficiari del REIS.



Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- ISEE ordinario o corrente fino ad € 12.000,00 (ai sensi dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:
  - una variazione della situazione lavorativa, ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
  - una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede, inoltre, la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente.
- patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore ad € 8.000,00 - accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 dovranno avere, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, **un valore ISR pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat.**

È necessario, inoltre, che nessun componente del nucleo:

- possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005);
- benefici del Reddito di Emergenza;
- benefici del Reddito di Cittadinanza;
- benefici dell'Assegno di Inclusione dal 1° Gennaio 2024.

#### **Art. 2.1. Compatibilità/incompatibilità con le misure di cui Decreto Legge 48/2023 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

- **Assegno di inclusione (AdI):** Considerata l'analogia tra le finalità del RdC e l'AdI, nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida REIS, l'incompatibilità tra la misura regionale REIS e quella nazionale RdC è da intendersi riferita anche alla nuova misura AdI, ai sensi dell'art. 1.1 delle Linee guida; si ritiene che siano comunque applicabili ai nuclei beneficiari del AdI le deroghe di cui all'art. 2 delle Linee guida, una volta che la nuova misura entrerà in vigore;
- **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL):** Essendo pertanto il SFL una misura di attivazione al lavoro, il cui contributo percepito rappresenta una indennità di partecipazione per un massimo di 12 mesi, e non un intervento di contrasto alle povertà, si ritiene che lo stesso sia compatibile con il REIS. Si precisa inoltre che, in presenza di beneficiari REIS inseriti inoltre nella misura Supporto Formazione



e Lavoro, il Progetto personalizzato di cui agli articoli 4 delle Linee guida REIS può ritenersi assolto mediante la partecipazione al SFL.

Pertanto, l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso ad una delle misure nazionali Rdc e Adi (dal 1° gennaio 2024) non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso alla misura di contrasto alla povertà nazionale (Rdc o Adi).

**In deroga** a quanto sopra esplicitato, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano della misura nazionale Rdc o Adi, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza. Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc o Adi spettante al beneficiario, Il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc/Adi.

### **2.2 - Ordine di priorità degli aventi diritto alla misura**

Il rispetto delle priorità di seguito elencate costituisce l'unico criterio da applicarsi nella redazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibili:

- in primo luogo a una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare,
- in secondo luogo, a una scala di sub - priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

<b>Importo mensile da corrispondere in funzione del valore ISEE</b>				
<b>Numero componenti</b>	<b>ISEE euro 0- 3.000 <u>Priorità 1</u></b>	<b>ISEE euro 3.001-6.000 <u>Priorità 2</u></b>	<b>ISEE euro 6.001-9.360 <u>Priorità 3</u></b>	<b>ISEE euro 9.360-12.000 <u>Priorità 4</u></b>
<b>1</b>	<b>275,00</b>	<b>225,00</b>	<b>140,00</b>	<b>90,00</b>
<b>2</b>	<b>350,00</b>	<b>300,00</b>	<b>215,00</b>	<b>165,00</b>
<b>3</b>	<b>425,00</b>	<b>375,00</b>	<b>290,00</b>	<b>240,00</b>
<b>4 e superiori a 4</b>	<b>455,00</b>	<b>405,00</b>	<b>320,00</b>	<b>270,00</b>



### **2.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare**

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 2) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati (questi ultimi come definiti dalla vigente normativa in materia); 4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età; 5) famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.

#### **Art. 3 – Progetti personalizzati di inclusione.**

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione. Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica. L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

**Pertanto, In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari saranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.**

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

**In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.**

Sono "esonerati" all'adesione ad un percorso di inclusione attiva:

1. le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
2. famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997.

#### **Art. 4 Progetti sperimentali**

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021- 2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027. Tra gli interventi relativi a tale sperimentazione nella definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva in favore di nuclei familiari con minori:

1) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (6-16 anni), consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative (sostegno per acquisto di libri di testo, giochi educativi, strumenti musicali, sostegno per le spese extra – scolastiche, abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività



di educazione musicale, dispositivi informatici e accesso alla connessione internet, monte ore di sostegno allo studio individuale, sostegno a spese di trasporto);

2) Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

Per entrambe le tipologie progettuali (sostegno alla genitorialità e dote educativa), potrà essere destinata la somma massima di €. 6.000,00 annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

#### **Art. 5 Premialità in funzione dei risultati scolastici**

Alle famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), potranno essere riconosciute all'interno del progetto di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli (presenti all'interno del nucleo familiare del beneficiario), come previsto dall'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Il premio monetario riconosciuto, in aggiunta al sussidio REIS, è quantificato in €. 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione: Scuola Votazione conseguita Scuola primaria Ottimo Scuola secondaria di I grado Media dell'8 Scuola secondaria di II grado Media dell'8 Il premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale. Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

#### **Art. 6 Presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Lula, dovranno pervenire a mezzo posta o presentate direttamente a mano **all'Ufficio Protocollo** del Comune di Lula – Via dei Mille 11 entro e non oltre le ore 12.30 del **18/12/2023**.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l'esclusione):

1. copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
2. copia attestazione ISEE;
3. la ricevuta di presentazione della domanda nazionale di supporto al reddito (Reddito di Cittadinanza, Assegno d'inclusione dal 1° Gennaio 2024, Supporto per la Formazione e il lavoro);
4. la ricevuta di esito negativo o decadenza della misura nazionale di sostegno al reddito;
5. se percettore di della misura, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
6. eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92 ecc).

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.

Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti referenti:

- **Ass. Sociale Dott.ssa Maria Laura Rui** nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30;

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando.

#### **Art. 7 - Motivi di esclusione**

Sono esclusi dal programma:

- Coloro che non possiedono i requisiti alla data di scadenza del bando;
- Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
- Coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione;
- Coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel "patto di inclusione", ovvero "nel progetto d'inclusione attiva".
- Attestazione ISEE con omissioni/difformità.



### **Art. 8 - Sospensione e Revoca del beneficio**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a) Omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Bando.
- b) Interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare e con il Servizio Sociale Comunale;
- c) Reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d) Facciano un uso distorto del contributo economico.

### **I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.**

Non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

Fatte salve le deroghe di cui al Punto 2 di questo avviso, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante la fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Reddito di Cittadinanza o Adi, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi i sussidi REIS percepiti dovranno essere immediatamente restituiti al Comune erogatore.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

### **Art.9 Graduatoria di ammissione**

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al Punto 2 del presente Bando per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione. La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile". Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

### **Art.10 Ricorsi**

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L.241/90. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

### **Art. 11 Trattamento dei dati**

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.



#### **Art. 12 Esito del procedimento**

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Lula all'indirizzo [www.comune.lula.nu.it](http://www.comune.lula.nu.it) mediante pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

#### **Art. 13 Controlli e sanzioni**

Il Comune procederà con le verifiche di competenza anche a campione, avvalendosi della collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

#### **Art.14 Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 48/22 del 29.11.2019 ed il relativo allegato.

#### **Art. 15 Pubblicità**

Il presente Avviso viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile assieme alla modulistica, presso l'Ufficio Protocollo e sul sito web del Comune all'indirizzo <https://comune.lula.nu.it/>.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, Assistente Sociale *Dott.ssa Maria Laura Ruiu*, contattando il seguente recapito telefonico: 0784/417900 o scrivendo alla e-mail: [servizisociali@comune.lula.nu.it](mailto:servizisociali@comune.lula.nu.it)

Lula, 24/11/2023

#### **Il Responsabile del Procedimento**

*A.S. Dott.ssa Maria Laura Ruiu*

#### **Il Responsabile del Servizio**

*Dott.ssa Salvatorina Boe*